

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 52 del 31 luglio 2008

Riunione del 29 luglio 2008

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Componenti	Avv. Massimo Rosi
	Avv. Thomas Martone

CAF/40/08 – Appello della Aprilia Volley S.S.D. S.r.l. avverso la decisione del Giudice di Lega in data 24 luglio 2008 confermativa del provvedimento con il quale in data 15.07.2008 la Commissione Ammissione Campionati della Lega Volley Femminile Serie A aveva denegato l'ammissione del sodalizio al Campionato di serie A2/F 2008-09.

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti; udito il difensore del sodalizio appellante;

OSSERVA

Con la decisione in epigrafe il Giudice di Lega, premesso e rilevato che con verbale del 15 luglio 2008 la Commissione Ammissione Campionati di Pallavolo di Serie A1/A2 Femminili aveva denegato l'ammissione della Aprilia Volley S.S.D. S.r.l. al Campionato di Serie A2/F per la stagione 2008/09 in quanto:

"1. non risulta sussistere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 lett. j) dichiarazione di disponibilità di impianto di gioco omologabile nel rispetto dell'apposto regolamento Fipav/Lega (tra cui la capienza minima certificata pari a 500 posti); 2. la fidejussione presentata è stata emessa da soggetto diverso da quelli espressamente previsti dall'art. 3 del Regolamento Ammissione" deliberava di rigettare il ricorso.

Affermava infatti il primo Giudice che, pur dovendosi ammettere ed esaminare nel merito i documenti ulteriori prodotti per la prima volta dal sodalizio nella fase di gravame, dette allegazioni non integravano appieno le condizioni previste agli artt. 2 lett. j) e 3 del Regolamento di Lega per l'Ammissione ai Campionati in virtù delle ragioni di fatto e di diritto ivi partitamente descritte.

Avverso tale provvedimento proponeva appello il sodalizio, deducendo che, a suo giudizio e a termini di regolamento, la documentazione precedentemente inviata consentiva di per se stessa l'iscrizione al Campionato. Produceva in ogni caso sia la certificazione di idoneità dell'impianto di gioco secondo le norme del Regolamento Fipav/Lega (perizia. tecnica Dott. Ing. Fabrizio Ferracci) sia la fideiussione rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera. d'Assicurazione SA.

All'udienza di discussione tenutasi il 29.7.2008, Aprilia Volley chiedeva ulteriore termine per il deposito di note e documenti; termine che la CAF - nel riservarsi di decidere - assegnava sino alle ore 12.00 del 31.7.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova premettere che, come del resto affermato dal Giudice di Lega in linea con la propria costante giurisprudenza, la perentorietà dei termini previsti per l'inoltro della documentazione dal vigente

Regolamento per l'Ammissione ai Campionati - ivi espressamente sancita all'art. 9 primo alinea - opera per l'ipotesi in cui tale incombente sia stato totalmente omesso da parte dell'avente diritto.

Viceversa, nel diverso caso in cui il deposito della documentazione sia stato tempestivamente effettuato, come del resto previsto ex art. 2 ultimo comma R.A.C., l'Organo giudicante, se in presenza di dati ritenuti incompleti e/o contraddittori, può richiedere chiarimenti e/o ulteriore documentazione alla parte interessata; documentazione che quindi, sebbene successivamente acquisita, si considera utilmente allegata e dotata di rilievo ai fini del decidere.

Fatte tali premesse, la CAF osserva che Aprilia Volley - la quale aveva rispettato i termini di deposito nel senso anzidetto - risulta avere progressivamente sanato la propria posizione dal momento che, con riferimento alle uniche due censure sollevate dal Giudice di Lega:

1. ha depositato in originale n. una garanzia fidejussoria a prima richiesta per € 35.000,00 (n. 678/34/960.498) rilasciata dalla Compagnia Helvetia (a ciò autorizzata dall'ISVAP come da elenco pubblicato in G.U. n. 298 del 23.12.1997) e dotata dei requisiti richiesti ex art. 3 del Regolamento di ammissione
2. al di là di quanto già prodotto in relazione al campo di gioco situato in Comune di Pomezia - che ad oggi risulta agibile per un massimo di n. 424 spettatori - ha depositato in originale idonea documentazione attestante la disponibilità e l'agibilità per oltre n. 500 spettatori di altro impianto situato in Comune di Colleferro (Autorizzazione del Sindaco Prot. n. 20396 per il Palazzetto dello Sport in Viale Europa ed annessa dichiarazione a firma del Dirigente comunale Ing. Claudio Pallotta) come richiesto all'art. 2) lett. j) del Regolamento di ammissione.

Atteso che le censure sollevate dal Giudice di prime cure appaiono definitivamente rimosse, vista anche la documentata buona fede del sodalizio, consegue l'accoglimento del ricorso e la totale riforma della decisione in epigrafe.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone ammettersi la Aprilia Volley S.S.D. S.r.l. al Campionato di Serie A2/F per la stagione sportiva 2008/09.

Dispone inoltre restituirsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 31.07.2007